

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1290-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 1° giugno 1995

(Relatore: **Giovanni BRUNALE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNALE, TURCI, CAMPATELLI, VANNONI, SITRA,
CENNAMO, AGOSTINI, MANCA, MARIANI**

Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi già di proprietà del comune

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella III legislatura il Parlamento, con legge 22 novembre 1962, n. 1696, elevò l'indennità perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salsi a lire 35 milioni annui. Fino a quella data confluivano ogni anno nelle casse comunali 21.000 lire dal 1840, anno in cui il Governo Granducale, con atto rogato dal notaio Carlo Redi il 17 luglio, riconobbe tale indennità la cui origine risaliva, in epoca di dominazione napoleonica, al decreto 12 maggio 1808 della giunta straordinaria per amministrare e governare la Toscana che la fissò in 15577,10 franchi annui. La ragione dell'indennità è, dunque, legata al-

l'interesse ravvisato dallo Stato nelle varie epoche storiche ad usare i pozzi salsi del comune di Volterra per la produzione e la vendita del sale versando annualmente un corrispettivo in grado di compensare, almeno all'origine, la perdita di ricchezza che quella comunità deteneva. Con il presente provvedimento si intende sottoporre alla attenzione del Parlamento la necessità di un adeguamento della misura dell'indennità in ragione del fatto che, a distanza di oltre 30 anni dalla approvazione della legge 22 novembre 1962, n. 1696, si è progressivamente esaurita la funzione di compensazione, di giusto risarcimento del valore intrinseco costituito dallo sfrutta-

mento dei pozzi. Infatti, nel 1963, l'indennità corrisposta costituiva il 10 per cento circa delle entrate correnti del comune di Volterra, mentre nel 1994 ha costituito appena lo 0,20 per cento. D'altra parte lo stabilimento di Stato delle Saline di Volterra ha una produzione di sale industriale e alimentare pari a 710.750 quintali all'anno (1993) per un fatturato di 8.350 milioni circa.

Da qui la valutazione che potremmo fare che, pur trovandosi di fronte ad una questione di minore rilevanza rispetto ai più generali bisogni dell'intera comunità nazionale, il Parlamento sappia svolgere fino in fondo il proprio ruolo costituzionale di tutela delle autonomie locali e delle loro prerogative nei rapporti con l'amministrazione.

Negli atti parlamentari relativi alla legge 22 novembre 1962, n. 1696, che elevò a 35 milioni annui l'indennità, si legge che tre furono i criteri esaminati dal legislatore per il ricalcolo dell'indennità stessa:

1) il valore dell'indennità in rapporto alle entrate correnti del bilancio del comune;

2) il valore dell'indennità in rapporto alla svalutazione monetaria;

3) il rapporto tra l'indennità e la dinamica del provento dell'erario dalla produzione del sale nel territorio di quel comune.

Dei tre criteri, il legislatore adottò il primo fissando, come detto, in 35 milioni di lire annue l'indennità.

Diversamente la proposta di legge in discussione propone di adottare, con qualche arrotondamento in difetto, il secondo criterio di calcolo, cioè l'adeguamento alla svalutazione monetaria intervenuta nel corso degli anni e fissa, all'articolo 1, l'indennità in lire 540 milioni annui, stante il fatto che una lira del 1963 equivale a lire 15,68 del 1994.

L'adozione di tale criterio è nei fatti la più equa ed obiettiva non solo perché gli altri due criteri eleverebbero l'indennità ad una misura eccessiva e perciò incompatibile con le ragioni di mercato del prodotto, ma anche perché rapportare l'indennità alla svalutazione monetaria intervenuta nel tempo rappresenterebbe una misura certa, non suscettibile di pur valide interpretazioni dell'una o dell'altra parte interessate.

L'aumento dell'indennità ha carattere biennale, per motivazioni connesse alla difficoltà del momento finanziario.

È previsto che la copertura finanziaria sia assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, che presenta adeguate disponibilità.

Giovanni BRUNALE, *Relatore*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi già di proprietà del comune.

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 1995, l'indennità perpetua dovuta annualmente dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salsi è elevata a lire 549 milioni.

ART. 2.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è incrementata annualmente in misura pari alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT).

2. L'indennità di cui all'articolo 1 può costituire garanzia per la stipulazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede, per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi già di proprietà del comune.

ART. 1.

1. **Nelle more della ridefinizione dell'indennità perpetua dovuta annualmente dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1696, è autorizzata, limitatamente agli esercizi finanziari 1995 e 1996, l'ulteriore spesa annua di 540 milioni di lire.**

Soppresso.

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede, per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. *Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1290A
Lire 500